CODICE PENALE

Art. 275-quater c.p.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attivita' in difformita' dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, quando tale autorizzazione e' prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attivita' di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000..

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Versione in vigore dal 24 gennaio 2026, non più in vigore dal 4 marzo 2026 · versione 386

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Primo — Dei delitti contro la personalità dello stato
Capo	I-bis — Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-275-quater-violazione-delle-condizioni-dell-autorizzazione-allo-svolgimento-di/versione/386

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it